

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA

Sezione Lavoro

il Giudice monocratico, dr.ssa Giovanna Golinelli, ha pronunciato
la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 3586/2024 R.G. promossa da:

INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del
legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso,
unitamente e disgiuntamente, per procura generale alle liti del
22.03.2024, depositata presso il notaio dr. Roberto Fantini,
iscritto nel ruolo dei Distretti Notarili di Fiumicino, dagli
avv.ti Christian Lo Scalzo, Pietro Capurso, Cinzia Lolli e Lilia
Bonicioli ed elettivamente domiciliato in Genova - Piazza della
Vittoria 6r, presso l'Ufficio legale distrettuale;
- ricorrente -

contro

LAURA CALISTRI, rappresentata e difesa, per mandato allegato al
ricorso introduttivo ex art. 445bis c.p.c., dall'Avv. Daniela
Prato, presso lo studio della quale, in Chiavari, P.zza Roma 50/3,
ha eletto domicilio; -
resistente -

Conclusioni per INPS: *"Ritenere e dichiarare l'inammissibilità -o
come meglio- della domanda di ATP svolta dall'odierna convenuta,
limitatamente all'accertamento del grado di invalidità civile".*

Conclusioni per la resistente: *"Voglia l'Ill.mo Tribunale adito,
in funzione di Giudice del Lavoro, contrariis reiectis, 1)
respingere il ricorso dell'INPS in quanto inammissibile e/o in*

ogni caso infondato in fatto ed in diritto per tutti i motivi sopra esposti, con ogni consequenziale pronuncia; 2) accogliere le conclusioni del CTU e, per l'effetto, dichiarare la Sig.ra Calistri Laura un soggetto invalido al 80% e soggetto con handicap grave (art. 3 comma 3 L. 104/92) con decorrenza da gennaio 2024 e con revisione dei riconoscimenti nel maggio 2026, con ogni consequenziale pronuncia; 3) con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio e della fase dell'ATP già svoltasi, cpa e spese generali come per legge."

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato il 31.7.2024, INPS ha proposto opposizione alle risultanze della C.T.U. svolta nel giudizio per ATP intentato da CALISTRI Laura al fine di accertare il proprio stato di invalidità civile per ottenere la pensione anticipata, ex art. 1, VIII comma, D. Lgs. 503/1992.

La Commissione medica INPS, a seguito della domanda presentata dalla CALISTRI, aveva, infatti, riconosciuto la ricorrente "INVALIDO con riduzione permanente della capacità lavorativa del 55% con decorrenza dal 17.02.2023", dunque, con una percentuale insufficiente per l'ottenimento del beneficio, decisione non condivisa dalla odierna resistente che, dunque, aveva presentato ricorso per ATP.

L'INPS, regolarmente costituitosi nella precedente fase, in relazione alla domanda di accertamento dei requisiti sanitari per l'accesso alla pensione di vecchiaia anticipata (PVA), ne aveva eccepito, gradatamente, l'improponibilità e l'inammissibilità, evidenziando che essa non era stata preceduta da una domanda amministrativa e che l'art. 445 bis c.p.c. si riferisce tassativamente alle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità disciplinati dalla legge n. 222/84, mentre la ricorrente chiedeva l'accertamento della propria

situazione sanitaria finalizzato a una tipologia di trattamento non contemplato dalla norma.

Questo giudice ha formulato al C.T.U. il quesito relativo all'accertamento del grado di invalidità civile della ricorrente, rilevato che la ricorrente aveva presentato domanda per il riconoscimento dell'invalidità civile, sul presupposto, quindi che *"l'accertamento sanitario possa (potesse) essere effettuato in tale limite"*.

Il C.T.U., nominato nella suddetta fase, in dissenso con il giudizio della Commissione medica INPS, ha riconosciuto in capo alla ricorrente sia l'invalidità civile, in misura dell'80%, che lo *status* di handicap grave.

Avverso dette conclusioni l'INPS ha, dapprima, depositato la dichiarazione di dissenso e quindi, il presente ricorso ex art. 445 bis, comma 6 c.p.c., al fine di ottenere la declaratoria di improponibilità/inammissibilità della domanda avversaria avente ad oggetto l'accertamento delle condizioni sanitarie legittimanti il diritto della ricorrente alla pensione di vecchiaia anticipata, ex decreto legislativo n. 503/92, nulla contestando, invece, in merito alla sussistenza dei requisiti per il riconoscimento dell'*handicap* grave.

A fondamento della propria opposizione, l'INPS ha dedotto che il giudizio di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 *bis* c.p.c. presuppone, come proiezione dell'interesse ad agire ai sensi dell'art. 100 c.p.c., che l'accertamento medico legale, richiesto in vista di una prestazione previdenziale o assistenziale, risponda ad una concreta utilità per il ricorrente, principio ampiamente consolidato presso la giurisprudenza di legittimità (per tutte Cass. n. 14629/2021) e di merito.

Il ricorso per ATP promosso da CALISTRI Laura, quindi, non sarebbe rispettoso del predetto principio, in quanto, la PVA, non sarebbe ricompresa nella tassativa elencazione contenuta nell'art. 445 *bis*

c.p.c., ed inoltre, difetterebbe della preventiva necessaria domanda amministrativa necessaria per l'ottenimento di tale provvidenza, differente rispetto alla "ordinaria" domanda di accertamento del grado di invalidità, inoltrata dalla ricorrente.

CALISTRI Laura, costituendosi nel presente giudizio, ha chiesto il rigetto delle domande dell'INPS e l'accoglimento delle conclusioni del CTU (con le quali è stata riconosciuta invalida nella misura dell'80% e portatrice dello stato di *handicap* grave, ex art. 3 comma 3, L. 104/92) sul presupposto della propria immediata manifestazione del concreto interesse sotteso alle richieste formulate e del fatto che la richiesta di riconoscimento della pensione di vecchiaia anticipata prevede, quale presupposto necessario alla presentazione della relativa domanda, una certificazione medica attestante un grado di invalidità civile pari o superiore all'80% e che, la norma di cui all'art. 445 *bis* c.p.c., sarebbe inclusiva di tutte le prestazioni che prevedono, quale presupposto, l'accertamento di un determinato grado di invalidità.

Conseguenza di ciò, sarebbe la propedeuticità della domanda di invalidità civile o di un aggravamento della invalidità riconosciuta al fine di ottenere la PVA.

L'opposizione di INPS è fondata e deve essere accolta, per le ragioni che seguono.

L'oggetto del giudizio, come appena evidenziato, è stato l'accertamento della percentuale di invalidità civile della ricorrente, oltre che della sussistenza delle condizioni sanitarie per il riconoscimento dell'*handicap* grave, sulle risultanze del quale, però, non vi è alcuna contestazione.

Questo giudice ha formulato al C.T.U. il quesito relativo all'accertamento del grado di invalidità civile della ricorrente, sul presupposto che la ricorrente avesse già presentato la domanda amministrativa per l'accertamento del grado di invalidità civile, ritenendo che, nei limiti in cui tale domanda e il grado di invalidità civile valutato dal C.T.U. nominando sarebbero emersi, il ricorso fosse ammissibile.

(Si richiama qui la motivazione del provvedimento con il quale ha dato corso alle operazioni peritali.)

Vero è che, all'esito della sua valutazione, il C.T.U. nominato, è giunto al riconoscimento alla ricorrente di una percentuale del 80% di invalidità sin dall'epoca della domanda amministrativa, circostanza che non fa conseguire alla stessa alcuna utilità concreta in relazione alla sua pretesa di accedere alla pensione anticipata di vecchiaia.

E ciò, sia in ragione del fatto che, a tal fine, avrebbe dovuto, come evidenziato da INPS, presentare una domanda diversa (la stessa della pensione di vecchiaia), sia del fatto che l'elenco delle prestazioni contenuto nell'art. 445 *bis* c.p.c., è da considerarsi tassativo.

In merito si è pronunciata - sin da breve distanza dall'introduzione della norma, che ha introdotto un procedimento speciale - la giurisprudenza della Corte di Cassazione che ha precisato che il procedimento per ATP di cui all'art. 445 *bis* c.p.c. è ammesso solo *"per il riconoscimento o il pagamento di una o più specifiche provvidenze economiche tra quelle cui è applicabile il nuovo istituto - cioè prestazioni di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché pensione di invalidità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla l. 12.6.1984, n. 222."* (cfr Cass Civ n. 11919/2015).

La tassatività dell'elenco contenuto dall'art. 445 *bis* c.p.c., è stata altresì ripetutamente affermata dalla giurisprudenza di questa sezione. (cfr provvedimenti: in data 21.10.2014, dr.ssa Scotto nella

causa R.G. 3519/2014; in data 21.12.2016, dr. Basilico, nella causa R.G. 4033/2016; in data 17.12.2020, dr. Grillo, nella causa R.G. 3232/2020).

L'aumento della percentuale di invalidità del 55% già riconosciuta in via amministrativa, al 80%, riconosciuto con il procedimento di ATP, risulta, quindi, del tutto inutile e conferma, anche, l'eccezione di INPS in merito alla carenza di interesse concreto della ricorrente all'accertamento del requisito sanitario richiesto.

L'opposizione, quindi, deve essere accolta.

Quanto alle spese, va rilevato che nulla è dovuto da parte della ricorrente, nonostante la parziale soccombenza, tenuto conto delle sue condizioni reddituali (art. 152 disp. att. c.p.c.).

Le spese di C.T.U. , già liquidate il 24.7.2024, devono essere definitivamente poste in capo ad INPS, in ragione, anche, del parziale accoglimento della domanda della ricorrente sulle condizioni sanitarie per il riconoscimento dell'handicap grave.

P.Q.M.

Il Giudice, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 3586/2024 R.G., promossa da **INPS** contro **CALISTRI Laura**, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

- dichiara l'inammissibilità della domanda di accertamento dell'invalidità civile formulata, mediante ricorso per ATP, da CALISTRI Laura al fine dell'ottenimento alla pensione di vecchiaia anticipata ex D.Lgs. n. 503/92;
- accoglie la domanda di accertamento della condizione sanitaria necessaria per l'ottenimento dello status di *handicap* grave in capo a CALISTRI Laura;
- nulla per le spese, ad eccezione delle spese di C.T.U. già liquidate e qui poste, definitivamente, in capo ad INPS.

Genova, 6 gennaio 2025

Il giudice
Giovanna Golinelli